



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 94 del 03.07.2009

FIRMATO IL DPCM PER IL REINTEGRO DELLE RISORSE FUA TAGLIATE MA I SOLDI CI SONO DAVVERO?

Come i colleghi ricorderanno, il Decreto Legge 25.06.2008, poi convertito nella Legge 6.08.2008 n. 133, ha disposto il taglio di consistenti risorse ai Fondi Unici di Amministrazione. In particolare:

- l'art. 67 - comma 2- prevedeva per l'anno 2009 la "disapplicazione di tutte le disposizioni speciali di cui all'Allegato B" che prevedono risorse aggiuntive per i Fondi Unici di Amministrazione, disponendone il reintegro a partire dall'anno 2010 ma con una "riduzione del 20%";
- l'art. 67 - comma 5 - prevedeva che l'ammontare dei fondi del 2009 non "può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo..".

Tradotto in soldoni, per tutte le Amministrazioni, l'alleggerimento dei FUA è stata complessivamente pari a 720 milioni di €, di cui 530 milioni riferibili alle "leggi speciali" e i restanti 190 € ai tagli ex comma 5. Per la Difesa, come i colleghi ricorderanno, i tagli al FUA si sono tradotti in una riduzione complessiva di circa 22 milioni di €, di cui 15 milioni in base al comma 2, e dunque relative alle leggi speciali del 2005 (5 milioni) e 2007 (10 milioni), e circa 7 milioni di € in base al comma 5.

Ebbene, vi informiamo che i **Ministri dell'Economia e della Pubblica Amministrazione hanno firmato in data 2 luglio 2009 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) con il quale, con riferimento all'accordo politico del 30 ottobre 2008 non firmato dalla nostra Confederazione CSE per la mancanza di effettiva copertura finanziaria (manca su quell'accordo la firma del Ministro dell'Economia...), viene disposto il reintegro delle risorse FUA tagliate dalla legge 133.**

Ma attenzione, però: il DPCM in questione non reca alcuna norma che assicuri che il reintegro delle somme sarà pari a quelle tagliate, che fissi con certezza il "quantum" che ciascuna Amministrazione dovrà reintegrare e che, infine, indichi con precisione i termini temporali di restituzione delle somme. Il DPCM dispone solo che il reintegro dei fondi tagliati venga subordinato all'accertamento dei risparmi conseguiti dalle Amministrazioni (campa cavallo...), rinviandone la quantificazione a calcoli estremamente sofisticati di cui all'art. 1, comma 2, del DPCM e pertanto prevedibilmente molto di là da venire e peraltro in misura che potrebbe essere ben diversa dalle attese.

Questa incredibile general-genericità del DPCM può avere una e una sola spiegazione, quella che non esiste, allo stato, la certezza di risorse effettivamente disponibili per il reintegro dei tagli FUA, certezza che avremmo avuto solo in presenza di un finanziamento ad hoc ha il DPCM però non reca.

Trovano pertanto ancora conferma i dubbi e le perplessità sull'effettiva copertura degli impegni assunti dal Ministro Brunetta con il protocollo del 30.10.2008, che ci avevano indotto allora, insieme ad altre OO.SS., a non sottoscrivere quel protocollo e conseguentemente il rinnovo del CCNL 2008-2009.

In allegato, il DPCM 2 luglio 2009 firmato dai Ministri Brunetta e Tremonti.

Ovviamente, la nostra Federazione continuerà nelle iniziative, anche di natura politica, tese a garantire ai lavoratori il reintegro totale e in tempi certi delle somme FUA tagliate dalla Legge 133.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il comma 2 dell'art. 67 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali previste nell'allegato B del citato decreto legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate;

VISTO il comma 5 dell'articolo 67 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che sostituisce il comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento;

VISTO l'allegato B del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 7-bis del decreto - legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare il comma 1-bis, aggiunto dall'articolo 7-ter, comma 15, del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'emanazione, entro il 30 giugno 2009, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)", ed in particolare l'articolo 2, comma 32, in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta";

TENUTO CONTO che è necessario accertare l'esistenza sia delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nonché delle altre risorse di cui di cui al comma 15 dell'art. 7 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. L'accertamento delle risorse di cui all'art. 7 - ter, comma 15, del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, è effettuato da ciascuna amministrazione che trasmette apposita relazione tecnica, certificata dal Collegio sindacale o dall'Ufficio centrale di bilancio, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. La relazione tecnica fornisce dimostrazione della neutralità finanziaria delle risorse previste dal predetto articolo 7 - ter, con riferimento ai seguenti elementi:

- risultanze finanziarie conseguenti ad una simulazione applicativa delle disposizioni previste nell'allegato B di cui all'art. 67, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- eventuali maggiori entrate proprie rispetto a quelle verificatesi nel triennio 2005-2007 conseguite a seguito di attività aggiuntive a quelle previste istituzionalmente;
- eventuali altre risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale ai fini dei saldi di finanza pubblica.


Articolo 2

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono verificate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in presenza degli elementi dimostrativi della effettiva neutralità finanziaria ai fini dei saldi di finanza pubblica, ferma restando l'applicazione del comma 5 dell'art. 67 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'entità delle risorse attribuibile a ciascuna amministrazione è comunicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle amministrazioni e agli enti interessati e al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini dell'utilizzazione per la contrattazione integrativa in correlazione con l'impegno e con le maggiori prestazioni lavorative, ed in ragione dei criteri di valutazione di apporto individuale e collettivo definiti in sede di contrattazione nazionale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 LUG. 2009


p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione


il Ministro dell'Economia e delle Finanze